



NOTAIO
MAURIZIO CAMPISI

Repertorio n. 8752

Raccolta n. 7225

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore diciassette e quindici.

15 SETTEMBRE 2020

In Mestre, nel mio studio in via San Pio X n. 21.

Innanzi a me dottor MAURIZIO CAMPISI, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, è comparsa la signora:

- BULLO STEFANIA, nata a Vicenza il 18 dicembre 1952, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione di cui appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- **"FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS"**, con sede in Venezia-Mestre, Viale Garibaldi n. 56, codice fiscale 90159680272, iscritta al n. 914 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato presso la Regione Veneto, come da Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto n. 89 del 22 giugno 2017, rettificato da successivo decreto dello stesso Direttore n. 93 del 28 giugno 2017.

Intervengono altresì al presente atto i signori:

- DE LAZZARI GIACOMINO, nato a Venezia il 21 dicembre 1940, residente in Venezia-Mestre, Via Col di Lana n. 9, codice fiscale DLZ GMN 40T21 L736T;

- IANNICIELLO ANGIOLINO, nato a Flumeri (AV) il 27 settembre 1964, residente in Spinea (VE), Via Pastrengo n. 8, codice fiscale NNC NLN 64P27 D638T;

- GAZZOLI FRANCA, nata a Venezia il 30 maggio 1963, residente in Venezia-Mestre, via Servi di Maria n. 39, codice fiscale GZZ FNC 63E70 L736P;

- ROMEO ANTONINO, nato a Taurianova (RC) il giorno 1 novembre 1942, residente in Venezia, Cannaregio 1076/E, codice fiscale RMO NNN 42S01 L063V, i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro rispettiva qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS" di cui infra.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, espongono che con avviso di convocazione comunicato in data 4 settembre 2020 a tutti gli amministratori è stata convocata per oggi, in questo luogo e a quest'ora la riunione del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione e adozione del nuovo testo dello Statuto della Fondazione in base alla normativa del "Codice del Terzo Settore";

2) varie ed eventuali.

Reg.to a VENEZIA 2

il 17/09/2020

nr. 18348

Serie 1T

Euro Esente



Assume la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora BULLO STEFANIA la quale constata:

- che è presente l'organo amministrativo nella sua persona e in quella dei consiglieri di amministrazione, come sopra costituiti;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri signori GREPPI GIUSEPPE, nato a Padova il 23 aprile 1937, e FAVARO FRANCO, nato a Venezia il 14 settembre 1933.

Fatte le suddette constatazioni, il presidente dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata, validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente espone al Consiglio di Amministrazione la necessità di approvare il nuovo testo dello Statuto adeguato alle indicazioni contenute nel Codice del Terzo settore, precisando tuttavia che la Fondazione assumerà la nuova denominazione "FONDAZIONE AVAPO ETS" successivamente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'art.45 del D.Lgs.117/17, quando detto Registro sarà formalizzato.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

1 - di approvare il nuovo statuto della Fondazione, oggi composto da 18 articoli, adeguato e modificato secondo le prescrizioni della normativa, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del "Terzo Settore");

2 - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché abbia a compiere tutti gli adempimenti successivi presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Il Presidente consegna a me notaio il testo dello statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessa la lettura per dispensa dei comparenti.

Chiuso il presente verbale alle ore diciassette e venticinque.

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su pagine cinque di fogli due, è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo hanno approvato e con me sottoscritto, essendo le ore diciassette e trentacinque.

F.to Stefania Bullo

F.to De Lazzari Giacomino

F.to Angiolino Ianniciello

F.to Franca Gazzoli

F.to Antonino Romeo

F.to MAURIZIO CAMPISI NOTAIO - L.S.

**STATUTO
FONDAZIONE A.V.A.P.O. ONLUS**

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, e della normativa vigente in materia la "FONDAZIONE AVAPO ONLUS" che assume la forma giuridica di fondazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale in viale Garibaldi 56 nel comune di Venezia-Mestre.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione assumerà la nuova denominazione di "FONDAZIONE AVAPO ETS" successivamente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/17.

ART.-2


(Finalità e Attività)

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria di persone malate di cancro, affette da patologie croniche degenerative e/o in guaribili, in fase avanzata e terminale, dei loro familiari e conviventi, sia a domicilio sia con altre modalità. La Fondazione si propone di esercitare, in via principale, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie e di formazione professionale e di operare negli ambiti individuati tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, del D. Lgs. 117/2017:


- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Fondazione, tutela i soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, mediante le seguenti attività:

- a) Lo studio, la promozione, l'organizzazione e la realizzazione delle forme di assistenza, anche domiciliare, dirette ad alleviare il dolore globale e a migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e/o bisognosi di cure palliative, e delle loro famiglie.
- b) L'erogazione del servizio di Cure Palliative Specialistiche Domiciliari



Stefania Bullo Dybe-Bucella
De Lorenzi Gioesmin
Francesca Gualti Antonina Rome



per pazienti oncologici e/o affetti da patologie croniche degenerative e/o inguaribili in fase avanzata di malattia e terminali, anche in regime di convenzione.

c) L'erogazione del servizio di supporto psicologico rivolto a persone affette da malattia oncologica in tutte le sue fasi e al loro familiari.

d) Assistenza e supporto alle famiglie nell'elaborazione del lutto patologico.

e) La collaborazione con l'associazione AVAPO-Mestre ODV (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere le seguenti attività:

- stipulare accordi e collaborare con Enti pubblici e privati che svolgono attività di interesse generale, così definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17;
- aderire ad organismi regionali, nazionali ed Internazionali che perseguono scopi analoghi;
- collaborare con associazioni, enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini;
- realizzare attività di educazione e di formazione, quali workshop, convegni, corsi e laboratori, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale, di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di utilità sociale o di interesse generale.

La Fondazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

(Attività diverse)

La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, individuate successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte nel rispetto e della normativa vigente.


ART. 4

(Patrimonio della Fondazione)

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme conferite dal fondatore con l'atto costitutivo;
- da elargizioni fatte da Enti o da privati con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge;
- da beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- dai proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- da ogni altra entrata ammessa a norma di legge.

La Fondazione provvede inoltre al conseguimento dei suoi scopi con le



rendite del patrimonio, lasciti anche di fondi assicurativi, donazioni, e con ogni altro provento non destinato ad aumento di patrimonio. La destinazione di eventuali eredità, lasciti ad aumento del patrimonio o a diretto utilizzo saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

(Il Fondo di Gestione)

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- somme derivanti dalla raccolta occasionale di fondi;
- contributi ricevuti da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- entrate derivanti da convenzioni.

ART. 6

(Gli organi sociali)

Sono organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo.

ART. 7

(Il Presidente)

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente, con i limiti di cui sopra, ha la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresenta anche in giudizio, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; per le operazioni di natura economica e di straordinaria amministrazione (cioè quelle il cui valore eccede euro 10.000,00) il Presidente dovrà firmare congiuntamente a due consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

I primi sette componenti sono stati nominati dal Fondatore, in sede di costituzione dell'Ente.


Di essi, quattro sono nominati a vita;

- BULLO Stefania - Presidente;
- De Lazzari Giacomino - Vicepresidente;
- FAVARO Franco - IANNICIELLO Angiolino - Consiglieri.

Stefania Bullo

De Lazzari Giacomino

Favaro Franco



Favaro Franco

Per perpetuare l'intendimento del Fondatore, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni o dalla cessazione per permanente impedimento o per decesso.

Gli altri tre membri del Consiglio durano in carica quattro anni e, alla scadenza, i nuovi verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione di AVAPO-Mestre ODV (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici), su indicazione, da parte dell'Assemblea degli associati, dei nominativi e dei criteri di scelta in caso di più candidati.

I consiglieri elettivi rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. Qualora essi abbiano a cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica, verranno sostituiti mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I consiglieri nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, Consiglio:

- a) redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione di missione;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- c) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) delibera le convenzioni tra la Fondazione ed altri Enti e Soggetti, ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Fondazione, quale suo legale rappresentante;
- f) copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Fondazione;
- g) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione nei modi di legge;
- h) forma gli eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- i) assume o licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- l) stipula contratti di collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione;
- m) propone l'estinzione della Fondazione e la destinazione del patrimonio conformemente a quanto previsto nell'art.17.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi, un Direttore e/o Segretario Generale, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.



Il Consiglio, solo per progetti specifici e per periodi temporali definiti può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

ART. 10

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le convocazioni ordinarie e straordinarie devono essere fatte mediante invio di apposito avviso, almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato 48 (quarantotto) ore prima del giorno previsto per la riunione. Detto avviso potrà essere inviato a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ivi compreso tele fax e posta elettronica, che sia idoneo ad assicurare l'effettivo ricevimento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11

(I verbali del Consiglio di Amministrazione)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente tenuti a norma di legge.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1 del D. Lgs 117/2017 fra le persone esperte in materia contabile aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, e 2399 del C.C. Può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita il controllo contabile, salvo che non sia nominato un diverso soggetto espressamente incaricato della revisione legale dei conti, ed inoltre svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei


Stefano Russo
Antonio Giocolini
Antonio Romeo

componenti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 13

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio di esercizio consuntivo entro il 30 di aprile dell'anno successivo a cui si riferisce.

Entrambi i bilanci vanno approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve (comunque denominate) o capitali durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS direttamente collegati alla Fondazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili i casi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Bilancio sociale)

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre. Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 16

(Libri sociali obbligatori)

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Devoluzione del patrimonio)


In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio e i beni residui della Fondazione una volta conclusasi la liquidazione della stessa saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che perseguano i medesimi scopi della Fondazione o, in difetto fini analoghi, operanti prioritariamente nello stesso ambito territoriale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dovendosi procedere, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, la nomina dei liquidatori sarà disciplinata dalle prescrizioni indicate nell'art. 11 Disp. Att. C.C..

ART. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le normative vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento



giuridico in tema di Fondazioni.


Le disposizioni contenute nel presente Statuto, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Stefano Bullo
De Lorenzi e Giacomini
di via Fumelle

Franco Garofoli

Antonio Rocco

Luciano



E' COPIA CONFORME AD USO FISCALE.

MESTRE, 18-9-2020

[Handwritten signature]

